



CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'oro al merito civile

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 58 DEL 04/12/2020

OGGETTO: TAGLIO DI ALBERI E RAMI LUNGO LE STRADE COMUNALI, LE VICINALI DI USO PUBBLICO, LE PISTE AGRO-SILVOPASTORALI, LUNGO I SENTIERI AD USO PUBBLICO E LUNGO IL CANALE COMUNALE "MARCHISA" ED I SUOI DERIVATORI CON RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO

PREMESSO CHE:

- ai bordi delle strade comunali, delle vicinali di uso pubblico, delle piste agro-silvopastorali, lungo i sentieri ad uso pubblico è presente un abbondante sviluppo di piante, siepi, vegetazione in genere e si trovano anche molti alberi deperienti e/o pericolanti;
- risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- ai bordi del canale comunale "Marchisa" e suoi derivatori è presente un abbondante sviluppo di piante, siepi, vegetazione in genere e si trovano anche molti alberi deperienti e/o pericolanti;
- risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso il canale comunale "Marchisa" ed i suoi derivatori creando conseguentemente ostacolo al regolare flusso dell'acqua e talvolta arrecando danni alle infrastrutture di canalizzazione con danneggiamenti alle reti, alle protezioni, alle sponde ed ai manufatti a servizio del canale e relativi derivatori di primo e secondo ordine;
- numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche e lungo il canale comunale "Marchisa" e suoi derivatori versano in condizione di abbandono ed incuria;
- vi è la caduta frequente di rami e piante sulla sede stradale causa gravi disagi e gravi situazioni di pericolosità in ordine alla circolazione sia pedonale che veicolare, soprattutto in occasione delle nevicate impedendo talvolta il normale svolgimento del servizio di sgombero neve;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — nuovo codice della strada, per Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con il canale comunale "Marchisa" ed i suoi derivatori, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per le protezioni di sicurezza del canale stesso e non ostacoli il regolare deflusso idrico;

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;

RILEVATO che, ai bordi del canale comunale Marchisa e suoi derivatori, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso il canale comunale "Marchisa" creando conseguentemente ostacolo al regolare flusso dell'acqua e talvolta arrecando danni alle infrastrutture di canalizzazione con danneggiamenti alle reti, alle protezioni, alle sponde ed ai manufatti a servizio del canale e relativi derivatori di primo e secondo ordine;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

RITENUTO sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire grave pericolo all'incolumità pubblica, visto anche l'approssimarsi della stagione invernale;

VISTO il D.M. (Interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune, è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa;

VISTI:

- i commi 2 e 4 art. 54 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- gli atti d'ufficio;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, e lungo il canale comunale "Marchisa" ed i suoi derivatori di eseguire:

1. **le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata** verso le strade, marciapiedi, piste ciclo-pedonali o lungo il canale comunale "Marchisa" ed i suoi derivatori ed;
2. **le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata** verso le strade, marciapiedi, piste ciclo-pedonali o lungo il canale comunale "Marchisa" ed i suoi derivatori, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;

3. **al taglio e lo sgombero delle piante e della vegetazione con evidenti problemi di stabilità, poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche** sopra richiamate (strade comunali, vicinali, le piste agro-silvopastorali, i sentieri ad uso pubblico e lungo il canale comunale "Marchisa" e suoi derivatori);
4. **alla rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie**, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
5. **alla rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti in prossimità del canale comunale "Marchisa" o suoi derivatori, e relative pertinenze (manufatti, reti, ponticelli, ecc..) per effetto delle intemperie**, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

E' FATTO OBBLIGO

- Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa;
- Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- Di concordare preventivamente con l'ufficio tecnico comunale le date di intervento in prossimità del canale comunale Marchisa e suoi derivatori al fine di definire le procedure di intervento qualora vi sia acqua all'interno;
- Di provvedere allo sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali, vicinali ad uso pubblico;
- Di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile e dal verbale del Consiglio comunale n. 41 del 30.03.1981 disponibile sul sito internet;

SI DISPONE INOLTRE CHE:

- in caso di inadempimento i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con l'applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 168,00 a Euro 674,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada), all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;
- l'Ufficio di Polizia Locale mediante gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- Responsabile del Procedimento: Parlanti geom. Andrea — Responsabile dell'ufficio tecnico comunale sezione tecnico – manutentiva e LL.PP. del Comune di Dronero - tel. 0171/908742 - e-mail: info@comune.dronero.cn.it
- la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Cuneo;
 - al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Dronero;
 - al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Dronero;

- alla Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile - Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

IL SINDACO

Firmato digitalmente

Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

ACCHIARDI LIVIO